2026/1161

26.5.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1161 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2026

che dispone la registrazione delle importazioni di tubi di rame originari della Repubblica popolare cinese, del Messico, del Vietnam e dell'Uzbekistan al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]), («regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1) Il 12 marzo 2026 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di tubi di rame originari della Repubblica popolare cinese, del Messico, del Vietnam e dell'Uzbekistan.

(2) Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 26 gennaio 2026 dall'*EU Copper Tubes Defence Committee* per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di tubi di rame.

1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

(3) Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da tubi di rame raffinato, in bobine a spire sovrapposte, lisci o scanalati internamente, non ulteriormente trasformati, originari della Repubblica popolare cinese, del Messico, del Vietnam e dell'Uzbekistan.

(4) Il prodotto è attualmente classificato con il codice NC ex 7411 10 90 (codice TARIC 7411 10 90 10). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

2. REGISTRAZIONE

(5) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame possono essere sottoposte a registrazione.

(6) Scopo della registrazione è garantire che eventuali dazi antidumping possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni soggette a registrazione conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili, se sono soddisfatte le condizioni necessarie.

(7) La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.

(8) Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell'inchiesta antidumping.

(9) Secondo i calcoli forniti nella denuncia con cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati tra il 5 % e il 35 % e il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra l'8 % e il 20 % per il prodotto in esame per il periodo che va dal 1º luglio 2024 al 30 giugno 2025. L'importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra il margine di dumping o di pregiudizio, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
([2]) GU C, C/2026/1506, 12.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1506/oj.

(10) Qualora, nel corso dell'inchiesta, la Commissione riscontri elementi di prova dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, del regolamento di base, l'importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe fissato al livello del margine di dumping di cui all'articolo 7, paragrafo 2 *ter*, del regolamento di base, se si concludesse che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(11) In questa fase la Commissione non è tuttavia in grado di stimare l'importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all'effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell'inchiesta.

3. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

(12) I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di tubi di rame raffinato, in bobine a spire sovrapposte, lisci o scanalati internamente, non ulteriormente trasformati, attualmente classificati con il codice NC ex 7411 10 90 (codice TARIC 7411 10 90 10) e originari della Repubblica popolare cinese, del Messico, del Vietnam e dell'Uzbekistan.

2. La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([3]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295, 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).